

Codice A1813C

D.D. 27 settembre 2022, n. 2941

**L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica torrente Chisone in comune di Pinerolo e Osasco Fascicolo n° To.CB10/2022 - Richiedente: Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 08569790010).**



**ATTO DD 2941/A1813C/2022**

**DEL 27/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica torrente Chisone in comune di Pinerolo e Osasco Fascicolo n° To.CB10/2022 - Richiedente: Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 08569790010).

**VISTI:**

- la richiesta di concessione breve pervenuta in data 21/01/2022, protocollo in ingresso 2449/DA1813B, per taglio piante in area demaniale Fascicolo n° To.CB.10/2022 presentata dalla Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 08569790010), per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del torrente Chisone ricadenti nel foglio n°11 sezione B del comune di Pinerolo per una superficie pari a 2,88 ha, nel foglio n°64 sezione A del Comune di Pinerolo per una superficie pari a 0,74 ha, nel foglio n°5 del Comune di Osasco per una superficie pari a 0,23 ha;
- la Relazione di accompagnamento all'istanza di concessione breve per taglio alberi in area demaniale redatta dalla Dott.sa For. Luisa Perona iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 662A e dal Dott. For. Simone Martin iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 959B;

**CONSIDERATO che:**

- la richiesta di concessione breve interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del torrente Chisone, ricadente in parte all'interno delle fasce fluviali del PAI (Piano Assetto idrogeologico), foglio n°11 sezione B del comune di Pinerolo per una superficie pari a 2,88 ha, nel foglio n°64 sezione A del Comune di Pinerolo per una superficie pari a 0,74 ha, nel foglio n°5 del Comune di Osasco per una superficie pari a 0,23 ha;
- l'intervento sulla formazione riparia intende valorizzare al meglio le funzioni, conservando il popolamento giovane, stabile e flessibile, attenuando il rischio idraulico nei confronti di aree

vulnerabili come ponti, centri abitati e infrastrutture di vario tipo.

- l'intervento si articola su 3 aree:

L'area 1 ha un'estensione di circa ha 2,88, ubicata a ovest del comune di Pinerolo presso la località Batur sulla sinistra idrografica del Torrente Chisone. Il soprassuolo boscato è delimitato a nord da un canale e dalla presenza di proprietà private ed è periodicamente soggetto ad esondazioni, soprattutto la fascia a sud-est, condizioni che rendono difficili le operazioni di abbattimento ed esbosco.

L'area 2 ha un'estensione di circa ha 0,74, si trova sulla destra idrografica del Torrente Chisone a sud ovest del Comune di Pinerolo nei pressi di case Gili. Il soprassuolo interessato dall'intervento è ubicato lungo i lati di una pista sterrata e vicino al ponte della SP589.

L'area 3 ha un'estensione di circa ha 0,23, si trova sulla destra idrografica del Torrente Chisone a sud est del Comune di Osasco nei pressi della località Rovina. L'area di intervento è a ridosso di un canale irriguo che termina nel Torrente Chisone.

- la superficie interessata:

- ricade in aree la cui competenza al rilascio della autorizzazione prevista dal R.D. n° 523/1904 è della Agenzia Interregionale per il Fiume PO.
- non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- gli interventi selvicolturali ricadono interamente nella Fascia Fluviale A del PAI ad esclusione dell'area 1, ubicata subito a monte delle suddette Fasce

- Soprassuolo forestale:

L'area 1 è caratterizzata dalla presenza di pioppo bianco e robinia in mescolanza principalmente con pioppo nero, ontano nero e salice bianco. Nel popolamento sono presenti altre latifoglie, tra le quali frassino, acero negundo e olmo minore.

L'area 2 è caratterizzata dalla presenza di salice e robinia in mescolanza principalmente con pioppo nero, pioppo bianco e ontano nero. Nel popolamento sono presenti altre latifoglie, tra le quali frassino, acero negundo, ciliegio e olmo minore.

L'area 3 è caratterizzata da pioppo nero, salice bianco e ontano nero. Nello strato dominato e lungo i bordi sono presenti esemplari di robinia.

- Sono presenti saltuariamente specie esotiche infestanti nel piano arbustivo, composto prevalentemente da poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*), albero delle farfalle (*Buddleja davidii*), vitalba (*Clematis vitalba*)

- L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza idraulica del territorio e si configura come un taglio di manutenzione idraulica ai sensi dell'art.37 bis del Regolamento attuativo della L.R. 4/2009:

- fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

1) il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili;

2) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;

- oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) si propone un diradamento dando preferenza al taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria. Per l'area 1, non inclusa nelle fasce PAI, si è proceduto con una metodologia analoga a quella descritta per le aree interne alle fasce PAI.

- L'intervento di taglio, oltre ad eliminare i soggetti sul ciglio dell'alveo con il rischio di ribaltamento, prevede di alleggerire il carico gravante sulla sponda e conseguire un miglior deflusso delle acque. Favorisce la biodiversità, con rilascio delle piante più stabili in gruppo, diversificazioni delle età e delle specie.

- Contestualmente all'attività di abbattimento si procederà alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua.

Considerato che:

- Il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta ben servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;

- l'intervento sulle sponde ed entro 10 m dal ciglio di sponda si configura come di manutenzione idraulica ed il valore delle piante, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004 n. 14/R, è considerato nullo;

- sulla base dei dati ricavabili dalla Relazione di accompagnamento e piedilista allegata alla istanza, adottando un peso specifico pari a 8 q/m<sup>3</sup> per le piante a legno duro, e pari a 6 q/m<sup>3</sup> per quelle a legno tenero, i parametri adottati per il calcolo del valore del legname ritraibile risulta essere pari a:

Difficoltà di accesso: BUONA

Legno tenero diametro < 15 cm = 270 q.li prezzo 0,65 €/q Canone € 175,50

Legno tenero diametro > 15 cm = 722 q.li prezzo 0,85 €/q Canone € 613,70

Legno duro diametro < 15 cm = 278 q.li prezzo 1,50 €/q Canone € 417,00

Legno duro diametro > 15 cm = 75 q.li prezzo 1,90 €/q Canone € 142,50

Totale canone 1349 € (arrotondato all'euro comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 €;

Accertato che la Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 08569790010) ha provveduto al pagamento dell'importo dovuto pari a euro 1.399,00, identificativo operazione 2158456093325.

Dato atto che:

- l'importo di € 1.349,00 dovuto a titolo di canone ricognitorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

- l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del Capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

Visto il PARERE IDRAULICO fascicolo n. 328\_2022A, pervenuto in data 27/04/2022, protocollo in ingresso n° 17732/DA1813C rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con cui si esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere;

Ritenuto pertanto di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° To.CB.10/2022, la Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 08569790010), con sede in Via Villaggio Sant'Anna, 12 - 10060 Garzigliana (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del torrente Chisone ricadenti nel foglio n°11 sezione B del comune di Pinerolo per una superficie pari a 2,88 ha, nel foglio n°64 sezione A del Comune di Pinerolo per una superficie pari a 0,74 ha, nel foglio n°5 del Comune di Osasco per una superficie pari a 0,23 ha all'interno della Fascia A del PAI, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata alle istanze e di rilasciare la concessione breve per il medesimo intervento, agli atti di questo Settore, ed in base alla L.r. n°12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R al rilascio della relativa concessione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, per le ragioni esposte in premessa

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";

- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

*determina*

di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n.525, esclusivamente ai soli fini idraulici, la Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 08569790010), con sede in Via Villaggio Sant'Anna, 12 - 10060 Garzigliana (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda sinistra e destra idrografica del torrente Chisone ricadenti nel foglio n°11 sezione B del comune di Pinerolo per una superficie pari a 2,88 ha, nel foglio n°64 sezione A del Comune di Pinerolo per una superficie pari a 0,74 ha, nel foglio n°5 del Comune di Osasco per una superficie pari a 0,23 ha, meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza, e di rilasciare la concessione breve per i medesimi interventi Fascicolo n° To.CB.10/2022 subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizione dettate con il fascicolo n. 328\_2022A, pervenuto in data 27/04/2022, protocollo in ingresso n° 17732/DA1813C rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- c) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- d) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere

completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

e) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;

f) non è consentito l'accesso in alveo con mezzi d'opera. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;

g) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

h) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi

- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

i) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

l) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

m) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere culturale;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal presente provvedimento o dal momento in cui se ne sia determinata la piena ed effettiva conoscenza.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Torino

[tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it)

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: L.R. 12/2004 - D.G.R. 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 – Fascicolo To.CB.10/2022  
Richiesta di concessione breve per taglio piante su una superficie appartenente al demanio idrico  
fluviale in sinistra e destra idrografica torrente Chisone in Comune di Pinerolo e Osasco.  
Richiedente: Ditta Dapò Sergio s.s.  
Pratica AIPo n. 328/2022A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. n° 14095 del 31.03.2022 trasmessa dal settore tecnico regionale in  
indirizzo (acquisita al protocollo AIPo n° 7800 in pari data), con la quale si richiedeva il parere idraulico per il  
taglio piante in area demaniale in sponda sinistra e destra del torrente Chisone Po nei comuni di Pinerolo e  
Osasco ricadenti in tre distinte aree, foglio n°11 sezione B del Comune di Pinerolo per una superficie pari a  
2,88 ha., foglio n°64 sezione A del Comune di Pinerolo per una superficie pari a 0,74, nel foglio n° 5 del  
Comune di Osasco per una superficie pari a 0,23 ha.

VISTO:

- la documentazione allegata alla predetta nota, da cui risulta che i tagli verranno effettuati al di fuori dell'alveo inciso ma entro i 10 metri dal ciglio di sponda è ricadenti in fascia A del P.A.I., il taglio si prefigura come taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per 100 di copertura residua conservando i soggetti più stabili e riguarderà le piante deperienti, fortemente inclinate che possono cadere in alveo;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

IB/MG/cb

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione del taglio piante in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- d. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- e. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Isabella Botta

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)*